

L'assistenza in materia di protesi ed ausili: quali cambiamenti, quali richieste.

Con la pubblicazione del Dpcm del 12 gennaio 2017 vengono definiti i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza nei quali è ricompresa anche l'assistenza in materia di protesi ed ausili tecnici per le persone con disabilità.

Dopo un'attesa lunga più di una quindicina d'anni, la riforma pubblicata è in larga parte inattuabile ed inaccettabile in quanto mancano ancora le tariffe dei c.d. dispositivi su misura mentre viene disposto l'acquisto a mezzo pubbliche gare d'appalto per tutti gli ausili di serie, anche di quelli destinati alle disabilità più severe ed ai bisogni più complessi.

La revisione non ha infatti tenuto conto delle condizioni poste dalla XII Commissione Affari Sociali alla Camera che, nella persona della relatrice Elena Carnevali ha chiesto che per alcune determinate tipologie di dispositivi, puntualmente riportate, *"sia mantenuto il sistema tariffario in luogo delle pubbliche procedure previste dallo schema di decreto in esame"...* in quanto *"per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità funzionali dell'utenza cui sono destinati necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e di un appropriato percorso valutativo condotto da un'equipe multidisciplinare nonché di un adeguato training all'uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di gara"*.

È del tutto evidente che il sistema d'acquisto a mezzo appalto taglia completamente fuori dalla scelta dell'ausilio tanto la persona che lo dovrà utilizzare che il medico prescrittore responsabile del progetto riabilitativo individuale per la cui attuazione il dispositivo viene fornito e se ciò può essere tollerato per alcuni ausili semplici con fini puramente assistenziali quali ad esempio letti, materassi, stampelle, carrozzine da trasferimento, ecc., non è accettabile per quegli ausili che devono rispondere puntualmente a peculiari bisogni di riabilitazione ed autonomia come le carrozzine superleggere o elettroniche con comandi speciali, i sistemi di postura, taluni ausili per bambini, le protesi acustiche: una dozzina di tipologie in tutto.

Del resto anche Consip, nell'audizione del 18 dic scorso alla XII Commissione della Camera sulla proposta di legge n. 665 della deputata Versace "Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale nella quale sono state audite Maria Teresa Agati e Filomena Gallo dell'A.L.C., con gli interventi del presidente Renato Catalano e della responsabile sanità Roberta D'Agostino afferma che anche per Consip gli unici dispositivi *"...attivi, presenti nel sistema dinamico e per i quali è possibile fare una procedura (pubblica d'acquisto) sono comunque ausili (standard) per la deambulazione quali stampelle, deambulatori, ecc., quindi nulla che sia su misura né tantomeno alcuni dispositivi che sono stati spostati dall'elenco 1 al famoso elenco 2 ... insomma nessuno di questi dispositivi Consip ha intenzione di inserire nel sistema dinamico né pensa di farlo, convinta che... sono ausili ... con un livello di personalizzazione tale che non è la*

procedura di gara... di qualsiasi forma, lo strumento adatto per (fornire) questi dispositivi...".

In pratica, addirittura Consip, l'agenzia governativa deputata a fare gare per la pubblica amministrazione, ha ribadito che quella dozzina di tipologie di dispositivi per i quali l'A.L.C. tanto si è battuta perché non andassero a gara, rispondono a bisogni di personalizzazione tali per cui la gara non è lo strumento adatto!

Per porre rimedio a questa situazione di impraticabilità, **l'art. 30 bis della legge 96/17: disposizione in materia di livelli essenziali di assistenza**, riprende il punto con chiarezza e ribadisce che per soddisfare appropriatamente bisogni severi e complessi è essenziale la fase dell'**individuazione ad personam** dell'ausilio più idoneo tra quelli appartenenti alla tipologia prescritta, individuazione che deve avvenire mediante **"l'intervento di un tecnico abilitato"** in collaborazione con il medico specialista prescrittore, che ha in carico la persona disabile, al quale la normativa attribuisce la prescrizione/collaudo del dispositivo e pertanto non può essere la stazione appaltante che sceglie il modello da fornire.

Definisce anche che qualora, a distanza di sedici mesi dalla pubblicazione, non vengano realizzate procedure pubbliche d'acquisto che consentano l'attuazione di questi principi, deve essere proposto (ed attuato) il passaggio al regime tariffario di queste tipologie con la conseguente loro esclusione dalle gare d'appalto.

La legge 96 è datata 21 giugno 2017 e sono quindi passati ormai più di 26 mesi senza che sia stato possibile attuare alcuna procedura pubblica per queste tipologie di dispositivi; il Ministro provveda pertanto ad attuare quanto disposto per legge apportando le dovute correzioni agli elenchi degli ausili di serie con il trasferimento delle tipologie elencate nell'elenco 1 e la determinazione per ciascuna tipologia della relativa tariffa.

La legge va rispettata ma soprattutto occorre consentire alle persone con disabilità il facile accesso ai nuovi ausili, inseriti nei LEA, a cui hanno diritto ma che, senza tariffe, non possono essere forniti.

È frustrante aver atteso per anni e anni una riforma che, pur fatta a metà perché non è stato previsto il Repertorio dei dispositivi che tanta trasparenza e facilità di accesso potrebbe consentire, perlomeno ha inserito alcuni ausili più innovativi e moderni, a cui la persona con disabilità non può però accedere perché lo strumento di acquisto indicato dai LEA (gara) non è attuabile e non sono state definite le tariffe che il sistema sanitario dovrebbe pagare!

mativi
o della
ize, di
bblica
o dagli
perife-
utiliz-
le mo-
o delle
fatture
nitata-
i eco-
ierme-
ell'ar-

Art. 30-bis.

Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza

1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.

— 191 —

2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

al
fi
l'i
al
se
le
di
2:
ar

l'i
de
cc
nc
le
de